Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 10 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 14 dicembre 1966 e presentato il giorno stesso per la conversione al Senato della Repubblica, a seguito della votazione avvenuta nel detto ramo del Parlamento il 9 febbraio 1967, non è stato convertito in legge.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 10 FEBBRAIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Industrie confezioni Salco, società per azioni, in Empoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1967. — **« Lanerossi », società per azioni, in Milano:** IV estrazione prestito obbligazionario 5,50 % 1960-1980. — **« Errera », società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1967. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni ex Adriatica di elettricità sorteggiate il 17 gennaio 1967. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1967. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Venezia:** Obbligazioni ex Cotonificio Morganti sorteggiate il 30 gennaio 1967. — **Immobiliare Bosco Primo, società per azioni, in Pieve Santo Stefano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1967. — **« C.B.D. » Cartiere Beniamino Donzelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 gennaio 1967. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio ed il 7 giugno 1966. — **Immobiliare TIS, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1967. — **« Golfetto », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1967. — **« Vianini », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1967. — **« E.N.I. » Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Avviso di rettifica.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1967.

(1574)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 18 *gennaio* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1967
registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 206

E' concessa la medaglia d'argento al valor militare a:

CANO Luigi di Antonio, classe 1905, da Iglesias (Cagliari), ten. colonnello s.S.M. — Coraggioso patriota, faceva rifulgere le sue doti di entusiasmo nell'organizzare e potenziare le formazioni di resistenza sorte per l'insurrezione contro il secolare nemico. Durante nove mesi di disperata lotta contro l'oppressore, si distingueva per il suo alto rendimento e valore portando a termine brillantemente importanti missioni di guerra e di sabotaggio. Incaricato di compiere una pericolosa missione, sebbene individuato e ricercato durante l'espletamento di essa, sfuggiva per tre volte agli agguati tesigli e persisteva nell'azione fino a portarla a conclusione. Arrestato dalle SS. tedesche in seguito a delazione, durante l'espletamento di altra importante e rischiosissima missione, sopportava con fierezza e stoicamente le più barbare torture sfidando con il suo contegno gli stessi aguzzini. Riuscito a fuggire durante la deportazione in Germania, facilitava l'evasione ad altri numerosissimi compagni di lotta dando mirabile esempio di alte virtù militari, sprezzo del pericolo e profondo attaccamento alla causa nazionale. — Roma, 9-11 settembre 1943 - 3 giugno 1944.

(887)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **1291**.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Filosofia medioevale e umanistica;
Lingua e letteratura neo-greca;
Lingua e letteratura serbo-croata.

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia della religione;
Filosofia della scienza.

Art. 23, relativo agli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ciascuno di questi avrà un proprio regolamento, deliberato dalla Facoltà ».

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:

« Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici ».

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura serbo-croata;
Letteratura anglo-americana;
Filologia slava.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Lingua serbocrota » è soppresso.

Nello stesso articolo, il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quelli di un'altra delle lingue straniere.

Il cambiamento della lingua quadriennale può essere deciso dallo studente entro e non oltre l'iscrizione al 2° anno e la lingua precedentemente scelta come quadriennale deve rimanere biennale. Il cambiamento della lingua biennale può essere deciso entro e non oltre un anno di frequenza della lingua medesima.

Lo studente può, inoltre, seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari ».

Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 30. — Fanno parte della Facoltà di economia e commercio i seguenti Istituti:

Corso di laurea in Economia e commercio

1) Istituto di Scienze economiche	per gli insegnamenti di Economia politica, Scienza delle finanze, Politica economica e finanziaria, St. economica, Geografia economica e Economia e politica agraria.
2) Istituto di Ragioneria e tecnica	per le cattedre di Ragioneria, Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale.
3) Istituto di Matematica	per le cattedre di Matematica generale finanziaria e attuariale.
4) Istituto di Statistica	per la relativa cattedra.

5) Istituto di Diritto	per tutti gli insegnamenti giuridici impartiti nella Facoltà.
6) Laboratorio di Merceologia	per la relativa cattedra.

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere

7) Istituto di Filologia moderna	per le cattedre di Lingua e letteratura italiana e Filologia romanza.
8) Istituto di Lingue e letterature romanze	comprendente le cattedre di Lingue e filologie relative.
9) Istituto di Lingue e letterature germaniche	comprendente le cattedre di Lingue e filologie relative.
10) Istituto di Lingue e letterature slave	comprendente le cattedre di Lingue e filologie relative.

Art. 32 (già 31). — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Esegesi delle fonti del diritto romano;
Diritto privato comparato;
Diritto canonico;
Diritto d'autore.

Art. 33 (già 32), il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie comprese nel piano di studi della Facoltà e di cui il candidato abbia sostenuto l'esame ».

Art. 35 (già 34), relativo alla propedeuticità degli esami è modificato nel senso che per le materie complementari sono aggiunte le seguenti:

Non si può sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
Diritto costituzionale comparato;	Diritto costituzionale;
Diritto pubblico regionale;	Diritto costituzionale;
Diritto industriale;	Diritto commerciale;
Diritto fallimentare;	Diritto processuale civile;
Diritto privato comparato.	Istituzioni di diritto privato.

Dopo l'art. 35, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 36. — « La Facoltà di giurisprudenza comprende i seguenti istituti:

1) Diritto privato;
2) Diritto pubblico;
3) Storia del diritto;
4) Filosofia del diritto e Dottrina dello Stato;
5) Diritto e procedura penale;
6) Economia e finanza;
7) Diritto del lavoro.

Ciascuno degli Istituti avrà un regolamento proprio deliberato dalla Facoltà ».

Art. 37. — « Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà stessa possono essere istituite, anno per anno, borse di perfezionamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1292.**

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di Farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, alla cattedra di Anestesiologia e rianimazione della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie Facoltà e cattedre delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

Visto l'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1153, del 27 dicembre 1958, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, a decorrere dal 1° novembre 1959;

Visto il verbale della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, in data 27 luglio 1966, con il quale il predetto Consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di Farmacologia della predetta Facoltà alla cattedra di Anestesiologia e rianimazione della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1966;

Visto il verbale, in data 8 luglio 1966, con il quale il Senato accademico del predetto Ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 20 settembre 1966, con i quali il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia nonchè il Senato accademico della Università di Torino hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1966, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di Farmacologia della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, è trasferito alla cattedra di Anestesiologia e rianimazione della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1293.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ovile nazionale di Foggia.

N. 1293. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ovile nazionale di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1294.**

Autorizzazione all'accettazione, a favore dello Stato, di un lascito di oggetti d'arte.

N. 1294. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un lascito disposto a favore dello Stato, e per esso al Museo di Castel Sant'Angelo, dalla signorina Maria Donati fu Ammiade, con testamento olografo pubblicato in data 11 novembre 1964 dal dottor Mario Pulcini, notaio in Roma, costituito da cimeli dell'antica Farmacia Donati.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. **10.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Gerolamo Emiliani, in Magenta (Milano).

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 settembre 1965, integrato con due dichiarazioni del 21 maggio e 1° settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Gerolamo Emiliani, in Magenta (Milano). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Parrocchia, con l'attribuzione di un terreno sul quale è sorto l'edificio sacro, stralciato dal patrimonio della Chiesa Prepositurale dei SS. Martino e Gioacchino, di ha. 0.50.00, sito in comune di Magenta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. **11.**

Autorizzazione all'accettazione, a favore dello Stato, della donazione di una raccolta di oggetti d'arte.

N. 11. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato, da S. E. Giacinto Auriti, ex ambasciatore d'Italia, con atto stipulato in Roma in data 25 ottobre 1963, rep. n. 747 dal dott. Athos Melendez, ufficiale rogante del Ministero della pubblica istruzione, consistente in una raccolta di oggetti d'arte che saranno conservati nel Museo di Palazzo Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. **12.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia della Società del Divin Salvatore - Salvatoriani - con sede in Chieri (Torino).

N. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia della Società del Divin Salvatore - Salvatoriani - con sede in Chieri (Torino). La Provincia anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal Seminario Arcivescovile di Torino, consistente in un complesso di fabbricati in Chieri, valutato L. 88.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1967.

Prezzi di vendita del sale alle industrie alimentari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modifiche;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519, art. 3, recante agevolazioni alle industrie dei formaggi, della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio;

Dovendosi procedere alla determinazione dei prezzi di vendita del sale alle industrie menzionate;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita del sale alle industrie del formaggio, della salagione pesci, budella, presame o caglio sono stabiliti come segue:

1) *Sale non denaturato per la salagione dei pesci e delle budella - franco bordo, vagone o automezzo partenza - alla rinfusa.*

a) *presso le saline di Margherita di Savoia, Cervia, Comacchio, Tarquinia* (sale comune):
L. 900 al q.le

b) *presso la salina di Volterra* (sale d'ebollizione non essiccato):

L. 1.900 al q.le

c) *presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia - Porto Marghera* (sale comune):

L. 1.130 al q.le

d) *presso i depositi e magazzini vendita* (sale comune):

L. 2000 al q.le

I prezzi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) si riferiscono ad acquisti minimi di 150 q.li. Per acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi suddetti vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

Il prezzo di cui alla lettera *d*) si riferisce a sale franco bilancia alla rinfusa.

2) *Sale non denaturato per la salagione dei formaggi - franco bordo, vagone o automezzo partenza - alla rinfusa.*

a) *presso le saline di Margherita di Savoia, Cervia, Comacchio e Tarquinia* (sale comune):

L. 3.700 al q.le

b) *presso la salina di Volterra* (sale d'ebollizione non essiccato):

L. 6.600 al q.le

c) *presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera* (sale comune):

L. 3.930 al q.le.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ad acquisti minimi di 150 q.li. Per acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi suddetti vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

3) *Sale raffinato non denaturato per la salagione del presame o caglio*:

L. 6.000 al q.le.

Il prezzo di cui sopra si riferisce a sale raffinato in sacchi-carta da kg. 25 a perdere - franco deposito o magazzino vendita.

Art. 2.

Il sale dovrà essere denaturato con l'aggiunta di sostanze che lo rendano inidoneo ad altro uso alimentare.

L'acquirente dovrà rimborsare L. 50 al quintale per le spese di denaturazione ove questa venga effettuata presso l'organo di vendita e dovrà altresì fornire le relative materie alteranti.

Possono essere esonerate dall'obbligo della denaturazione le seguenti industrie:

a) l'industria dei pesci che potrà utilizzare il sale non denaturato assoggettandosi all'osservanza delle cautele fiscali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1961, n. 781, e cioè custodia del sale in idoneo magazzino fiduciario ed impiego del sale stesso sotto la sorveglianza degli agenti della Guardia di finanza;

b) l'industria del formaggio che potrà utilizzare il sale non denaturato a condizione che gli acquisti vengano effettuati tramite l'Associazione nazionale di categoria che rappresenti la maggior parte della produzione nazionale. Detta Associazione potrà ritirare sale sino al limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, assoggettandosi alle seguenti modalità e cautele:

costituzione, da parte dell'Associazione di categoria, di adeguata fideiussione o cauzione a garanzia dell'assolvimento dell'imposta in misura intera per quei quantitativi di sale che, in sede di controllo consuntivo, dovessero risultare non impiegati per l'uso previsto. Detti controlli saranno effettuati, saltuariamente, da parte degli agenti della Guardia di finanza;

rendiconto, a fine esercizio, da parte dell'Associazione di categoria del sale prelevato dall'Associazione stessa, distribuito ed impiegato dai caseifici associati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1967
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 188

(1481)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Venezia per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Venezia;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Venezia, per l'anno 1967, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Rostirolla rag. cav. Antonio - Gatto cav. uff. Ferruccio - Campesan cav. uff. Massimo.

Membri supplenti:

Zaffalon Luigi - Zanotto cav. uff. Sandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Giancotti nato a Piscopio (Catanzaro) il 13 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 12 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Giuseppe Severi nato a Castel di Tora (Rieti) il 14 ottobre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Roma l'8 luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1073)

La dott.ssa Allegrina Renzi nata a Orciano di Pesaro il 4 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie rilasciatole dall'Università di Roma il 24 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Maria Luisa Reverberi nata a Spoleto il 14 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Scienze biologiche conseguita presso l'Università di Roma il 12 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Gabriella Riccio nata a Cagliari il 1° settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciatole dall'Università di Roma il 9 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1074)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 90, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Frida Bongini avverso la decisione adottata il 12 ottobre 1964 dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Siena in materia di incarico di insegnamento.

(1024)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area esterna dell'ex forte Marghera, sito nel comune di Venezia.

Con decreto interministeriale n. 220 del 3 luglio 1961, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del tratto di terreno costituente parte dell'area esterna dell'ex forte Marghera, sito nel comune di Venezia, iscritto nel catasto di detto Comune - Sezione Mestre al foglio n. 22 mappale n. 46-*b*, della superficie di mq. 7.800.

(1002)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.051.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1202)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1203)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.361.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1204)

Autorizzazione al comune di Castel Frentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.075.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1205)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.892.216, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1206)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.253.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1207)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.902.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1209)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.087.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1208)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.846.567, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1210)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.254.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1211)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.093.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1212)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad sasumere un mutuo di L. 3.498.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1213)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.077.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1214)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.978.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1215)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1967, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.947.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1216)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.071.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1217)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Caramanico Terme (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.942.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1218)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.606.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1219)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.680.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1220)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.994.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.701.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.768.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.550.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.883.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Copertino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.694.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.758.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.879.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° ottobre 1966-31 ottobre 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° ottobre 1966 al 9 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.826	zero	653	zero	2.222
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.202	zero	zero
10.02	Segala	776	zero	zero	zero	1.262
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.234	zero	9.991	zero	8.106
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.234	zero	9.991	zero	8.106
ex 11.01-C	Farina di segala	8.653	zero	8.282	zero	5.466
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	4.684	zero	4.579	zero	4.272
	- di grano duro	38.749	17.874	27.379	13.951	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 10 ottobre 1966 al 16 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.826	zero	653	zero	2.222
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.202	zero	zero
10.02	Segala	776	zero	zero	zero	1.262
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.234	zero	9.991	zero	8.106
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.234	zero	9.991	zero	8.106
ex 11.01-C	Farina di segala	8.653	zero	8.282	zero	5.466
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	4.684	zero	4.579	zero	4.272
	- di grano duro	38.749	17.874	26.734	13.951	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 17 ottobre 1966 al 23 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato .	2.826	zero	653	zero	2.222
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.905	zero	zero
10.02	Segala	776	zero	zero	zero	226
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali . .	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	10.721	zero	9.991	zero	8.106
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.721	zero	9.991	zero	8.106
ex 11.01-C	Farina di segala	8.653	zero	8.282	zero	5.466
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	4.171	zero	4.579	zero	4.272
	- di grano duro . . .	38.749	17.874	26.734	13.465	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 24 ottobre 1966 al 30 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.826	zero	653	zero	2.222
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.366	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	226
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.721	zero	9.991	zero	7.499
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.721	zero	9.991	zero	7.499
ex 11.01-C	Farina di segala	8.653	zero	8.282	zero	5.466
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	4.171	zero	4.579	zero	3.665
	- di grano duro	38.749	17.874	26.734	13.465	33.233

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi il 31 ottobre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato .	2.826	zero	653	zero	2.222
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.366	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	226
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.721	zero	9.991	zero	7.499
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.721	zero	9.991	zero	7.499
ex 11.01-C	Farina di segala	8.653	zero	8.282	zero	5.466
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	4.171	zero	4.579	zero	3.665
	- di grano duro	38.749	17.874	26.734	13.465	33.233

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° ottobre 1966-31 ottobre 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 1/3-10-1966		Giorno 4-10-1966		Giorno 5-10-1966		Giorno 6-10-1966		Giorno 7-10-1966		Giorni 8/10-10-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	32.906	32.219	32.125	31.438	32.594	31.907	32.594	31.907	32.594	31.907	32.594	31.907
ex 10.01	Grano duro	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676
10.02	Segala	24.106	23.419	23.544	22.857	23.544	22.857	24.481	23.794	23.856	23.169	23.856	23.169
10.03	Orzo	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751
10.04	Avena	4.394	3.707	3.581	2.894	3.581	2.894	3.581	2.894	3.581	2.894	3.581	2.894
10.05	Granturco (mais)	2.813 (*a*)	2.126 (*a*)	2.813 (*a*)	2.126 (*a*)	2.813 (*a*)	2.126 (*a*)	3.188 (*a*)	2.501 (*a*)	3.188 (*a*)	2.501 (*v*)	3.188 (*a*)	2.501 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.994	1.307	1.994	1.307	1.994	1.307	2.619	1.932	2.619	1.932	2.619	1.932
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627
11.01-B	Farina di frumento segalato	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627
ex 11.01-C	Farina di segala	37.334	29.522	37.334	29.522	37.334	29.522	38.384	30.572	37.509	29.697	37.509	29.697
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890
	- di grano duro	61.591	53.779	61.591	53.779	61.591	53.779	61.591	53.779	61 591	53.779	61.591	53.779

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 11-10-1966		Giorno 12-10-1966		Giorno 13-10-1966		Giorno 14-10-1966		Giorni 15/17-10-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	32.594	31.907	32.063	31.376	32.063	31.376	32.063	31.376	32.063	31.376
ex 10.01	Grano duro	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676	38.363	37.676
10.02	Segala	23.856	23.169	23.856	23.169	23.856	23.169	23.856	23.169	23.294	22.607
10.03	Orzo	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751
10.04	Avena	3.581	2.894	3.581	2.894	3.081	2.394	3.081	2.394	3.581	2.894
10.05	Granturco (mais)	3.188 (a)	2.501 (a)	3.188 (a)	2.501 (a)	3.188 (a)	2.501 (a)	3.188 (a)	2.501 (a)	3.594 (a)	2.907 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.619	1.932	3.088	2.401	3.088	2.401	3.088	2.401	3.088	2.401
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627
11.01-B	Farina di frumento segalato	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627	44.439	36.627
ex 11.01-C	Farina di segala	37.509	29.697	37.509	29.697	37.509	29.697	37.509	29.697	36.721	28.909
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890	40.702	32.890
	- di grano duro	61.591	53.779	61.591	53.779	61.591	53.779	61.591	53.779	61.591	53.779

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 18-10-1966		Giorno 19-10-1966		Giorno 20-10-1966		Giorno 21-10-1966		Giorni 22/24-10-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	32.063	31.376	32 063	31.376	32.063	31.376	32.594	31.907	32.594	31.907
ex 10.01	Grano duro	38.363	37.676	38 363	37.676	38.894	38.207	38.894	38.207	38.894	38.207
10.02	Segala	23.294	22.607	23 294	22.607	23.294	22.607	23.294	22.607	23.294	22.607
10.03	Orzo	3.438	2.751	3 438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751
10.04	Avena	3.581	2.894	3 081	2.394	3.081	2.394	3.081	2.394	3.081	2.394
10.05	Granturco (mais)	3.594 (a)	2.907 (a)	3 594 (a)	2.907 (a)	3.594 (a)	2.907 (a)	3.594 (a)	2.907 (a)	3.594 (a)	2.907 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.994	3.307	3 994	3.307	4.463	3.776	4.463	3.776	4.463	3.776
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.431	6.744	6 931	6.244	6.931	6.244	6.931	6.244	6.931	6.244
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	44.439	36.627	44 439	36.627	44.439	36.627	42.502	34.690	42.502	34.690
11.01-B	Farina di frumento segalato	44.439	36.627	44 439	36.627	44.439	36.627	42.502	34.690	42.502	34.690
ex 11.01-C	Farina di segala	36.721	28.909	36 721	28.909	36.721	28.909	36.721	28.909	36.721	28.909
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	40.702	32.890	40 702	32.890	40.702	32.890	38.608	30.796	38.608	30.796
	- di grano duro	62.216	54.404	62 216	54.404	62.216	54.404	62.216	54.404	62.216	54.404

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merc	Giorno 25-10-1966		Giorno 26-10-1966		Giorno 27-10-1966		Giorno 28-10-1966		Giorni 29/31-10-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	32.594	31.907	32.594	31.907	32.594	31.907	32.594	31.907	32.594	31.907
ex 10.01	Grano duro	38.894	38.207	38.894	38.207	38.894	38.207	38.894	38.207	38.894	38.207
10.02	Segala	23.294	22.607	22.825	22.138	23.325	22.638	23.325	22.638	23.950	23.263
10.03	Orzo	3.438	2.751	2.906	2.219	2.906	2.219	2.906	2.219	2.906	2.219
10.04	Avena	3.081	2.394	3.081	2.394	2.456	1.769	2.456	1.769	2.456	1.769
10.05	Granturco (mais)	3.094 (a)	2.407 (a)	3.094 (a)	2.407 (a)	3.094 (a)	2.407 (a)	2.625 (a)	1.938 (a)	2.625 (a)	1.938 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.463	3.776	4.463	3.776	4.463	3.776	4.463	3.776	4.463	3.776
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.931	6.244	6.931	6.244	6.931	6.244	6.931	6.244	6.338	5.651
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	42.502	34.690	42.502	34.690	42.502	34.690	42.502	34.690	42.502	34.690
11.01-B	Farina di frumento segalato	42.502	34.690	42.502	34.690	42.502	34.690	42.502	34.690	42.502	34.690
ex 11.01-C	Farina di segala	36.721	28.909	35.978	28.166	36.678	28.866	36.678	28.866	37.553	29.741
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	38.608	30.796	38.608	30.796	38.608	30.796	38.608	30.796	38.608	30.796
	- di grano duro	62.216	54.404	62.216	54.404	62.216	54.404	62.216	54.404	62.216	54.404

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(9381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi del 9 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,21	625,25	625,25	625,24	625,23	625,14	625,23	625,24	625,14	625,22
$ Can.	578,24	578,50	579 —	578,70	578,60	578,17	578,65	578,70	578,17	578,80
Fr. Sv.	144,22	144,18	144,2050	144,19	144,20	144,20	144,17	144,19	144,26	144,20
Kr. D.	90,36	90,35	96,36	90,335	90,40	90,37	90,36	90,335	90,37	90,37
Kr. N.	87,41	87,40	87,41	87,42	87,40	87,41	87,43	87,42	87,41	87,41
Kr. Sv.	121,05	121,06	121,03	121,04	121 —	121,055	121,06	121,04	121,05	121,05
Fol.	173,20	173,24	173,26	173,245	173,20	173,24	173,2150	173,245	173,24	173,22
Fr. B.	12,58	12,563	12,5790	12,5725	12,589	12,50	12,5750	12,5725	12,58	12,57
Franco francese	126,58	126,59	126,58	126,60	126,55	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
Lst.	1747,20	1747,45	1747,50	1747,625	1747,35	1747,50	1747,55	1747,625	1747,50	1747,50
Dm. occ.	157,38	157,38	157,42	157,385	157,35	157,39	157,3850	157,385	157,39	157,39
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,17	24,1725	24,10	24,167	24,1675	24,1725	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,79	21,7950	21,79	21,65	21,80	21,7950	21,79	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4325	10,43125	10,43	10,43	10,4320	10,43125	10,43	10,43

Media dei titoli del 9 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,235
1 Dollaro canadese	578,675
1 Franco svizzero	144,18
1 Corona danese	90,347
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,05
1 Fiorino olandese	173,23
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	126,60
1 Lira sterlina	1747,587
1 Marco germanico	157,385
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,792
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferma dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie

Con decreto interministeriale n. 300.14/4139 del 13 gennaio 1967, l'ispettore generale amministrativo dott. Raffaele Chiancone, in servizio presso il Ministero della sanità, ed il dott. Giuseppe Mora, direttore di divisione in servizio presso la sede di Venezia della Ragioneria generale dello Stato, sono stati confermati sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, per l'esercizio finanziario 1966-67, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro.

(1027)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, n. 2830/R/Gab. con cui al sig. Stricker Goffredo, nato a Tirolo il 14 giugno 1885 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Striccheri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 novembre 1966 dalla signora Striccheri Agnese in Pörnbacher in atto residente a Bolzano, via Druso n. 221;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 maggio 1936, numero 2830/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Striccheri Agnese in Pörnbacher, nata a Tirolo l'11 giugno 1925 e residente a Bolzano, via Druso n. 221 viene ripristinato nella forma tedesca di Stricker.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 7°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 gennaio 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(1097)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a quattro posti di educatore aggiunto in prova - carriera di concetto - nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494 sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Viste le leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposte di bollo;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, sull'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di rieducazione carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di educatore aggiunto in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo del personale di rieducazione — carriera di concetto — dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il concorso è per esami e per titoli (art. 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di un diploma d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 25° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che hanno giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome e lo stato civile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspirante di sesso maschile;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o da imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi del successivo art. 6, di cui gli aspiranti siano eventualmente in possesso.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi

durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valór militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purché nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni cinquantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ed anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539; le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili e del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova attitudinale e in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali (art. 7 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494).

La prova attitudinale si svolgerà presso la sede dei corsi della Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni ed avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali ed in esami attitudinali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di storia moderna, con particolare riferimento al periodo successivo alla prima guerra mondiale;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) nozioni elementari di pedagogia applicata ai rapporti della vita familiare.

La prova orale avrà per oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, le seguenti altre materie:

1) legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888);

2) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 787) e regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486);

3) leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316; nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008; regolamento sulla protezione e assistenza della maternità e infanzia approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718);

4) nozioni elementari di statistica, con particolare riguardo alla rilevazione statistica in materia minorile;

5) nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Europa, con particolare riferimento alla situazione dell'Italia.

Art. 6.

Costituisce titolo soggetto a valutazione in conformità dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, l'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Detto titolo sarà valutato dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio non superiore ai quattro decimi sulla base della specie e della qualità dell'attività rieducativa svolta.

La specie del servizio dovrà essere documentata mediante l'esibizione di apposita attestazione rilasciata agli interessati dal Ministero di grazia e giustizia, a seguito di loro specifica richiesta, in carta da bollo.

La qualità risulterà da un rapporto informativo sull'attività rieducativa svolta, redatto dall'Amministrazione sulla scorta degli atti di cui è in possesso.

La valutazione dei titoli precede le prove culturali di esame.

Premesso che l'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali, la votazione complessiva è determinata sommando il voto attribuito nella valutazione dei titoli, la media riportata nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, composta a termine dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno nella sede e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della data di tale prova, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 10 ottobre 1962, n. 1494.

Art. 8.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e di quella orale, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 dovranno presentare un certificato rilasciato dallo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certficato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità competente.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà fatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - ufficio IV, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti tutti in carta da bollo:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia del diploma stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammisisone al concorso, abbia compiuto i 25 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in terirtori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

7) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

9) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronutica); certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

e) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

10) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (cer-

tificati dei carichi pendenti), 7) certificato medico) e 8) (fotografia) - dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 11:

1) copia dello stato di servizio in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 11, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificati dei carichi pendenti;
5) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, su carta da bollo, attestante la condotta in servizio, e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero e ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di educatore aggiunto.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i suddetti godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (ex coeff. 202) e delle indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Al personale di ruolo, proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo, con l'attribuzione del trattamento economico del grado iniziale. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1967
Registro n. 2 *Grazia e giustizia, foglio n.* 132

Schema di domanda di partecipazione al concorso a quattro posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo di rieducazione

Al Ministero di grazia e giustizia - *Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena* - Ufficio IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . (1), residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. . . . .) in via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a quattro posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1966.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . (2);

b) è fornito del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . nel mese . . . . . 19. .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . oppure (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: . . . . (4);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (5);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (6);

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (7);

l) ha prestato (o presta) servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . (8).

Data . . . .

Firma (9) . . . .

---

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata »;

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile). Nel caso essi siano stati giudicati temporaneamente o permanentemente non idonei al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(7) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(872)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centotrenta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 1° settembre successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 24 aprile 1967, con inizio alle ore 8.

(1423)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di laboratorio di sierologia del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di dirigente di laboratorio di sierologia del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » — il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, avrà luogo a Roma — presso la Direzione generale dell'INPS, piazzale delle Nazioni (EUR) Roma, il giorno 27 febbraio 1967 con inizio alle ore 8.

(1251)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo chimici farmacisti).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1966, registro n. 30 difesa-Esercito, foglio n. 100, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Audisio prof. Giulio, magg. gen. chimici farmacisti in s.p.e.

Membri:
Bellavita Vito, prof. universitario;
Maggiorelli prof. Enzo (libero docente), col. chimico farmacista in s.p.e.;
Corbi prof. Domenico, col. chimico farmacista « a disposizione »;
Cicero dott. Leonardo, magg. chimico farmacista in s.p.e.

Membro supplente:
Ruggieri prof. Ruggero (libero docente), ten. col. chimico farmacista in s.p.e..

Segretario senza diritto a voto:
Macchioni dott. Luigi, consigliere 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 *gennaio* 1967
Registro n. 3, *foglio n.* 203

(882)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli per dieci ufficiali di Stato Maggiore di complemento della marina militare piloti.

Nel foglio d'ordini del Ministero difesa n. 1 del 4 gennaio 1967, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1966, registro n. 57 Difesa-Marina, foglio n. 5, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di dieci ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti, bandito con decreto ministeriale 16 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 7 luglio 1966.

(889)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 8 del mese di agosto 1966, messo in distribuzione il 9 gennaio 1967, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 268 del 26 ottobre 1965.

(891)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di ostetrica condotta residenziale del comune di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7217 in data 22 luglio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta residenziale del comune di Roma;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'Ordine dei medici della provincia di Roma e del Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta residenziale del comune di Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione della prefettura di Roma;

Fracasso dott. Luciano Gabriele, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma;

Maurizio prof. Eugenio, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Roma;

Marziale prof. Pietro, libero docente in ostetricia e ginecologia;

D'Ovidio Palma, ostetrica condotta del comune di Roma.

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma; il presente provvedimento sarà inoltre affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Roma.

Roma, addì 24 gennaio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(1031)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 dell'1 dicembre 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6508 del 17 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al suddetto concorso;

Considerato che, a seguito della rinunzia espressa delle aventi diritto, si sono rese vacanti le sedi di Abriola e di Nemoli;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare tali condotte alle concorrenti che seguono in graduatoria, secondo le indicazioni preferenziali apposte sulle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta indicata a fianco di ciascuna:

1) Altieri Caterina: Abriola;
2) Cavaliere Domenica: Nemoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 23 gennaio 1967

Il medico provinciale: GIUFFREDA

(973)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6272 in data 17 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia nei comuni di Cagnano Varano, Margherita di Savoia, Monte S. Angelo, Rignano Garganico, Roseto Valfortore e Serracapriola;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio provvedimento n. 3457 del 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 dell'11 giugno 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Del Vecchio Salvatore	punti	171,060	su 240
2. Cipriani Vincenzo	»	150,282	»
3. Di Lecce Antonio	»	148,302	»
4. Amicarelli Vincenzo	»	142,200	»
5. Curatolo Nicola	»	134,160	»
6. Papa Romeo Giulio	»	126,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 20 gennaio 1967

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 366 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia, bandito con decreto n. 6272 del 17 settembre 1965;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati per un biennio, in via di esperimento, ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascun indicato:

1) Del Vecchio Salvatore: Margherita di Savoia;
2) Cipriani Vincenzo: Rignano Garganico;
3) Amicarelli Vincenzo: Monte S. Angelo;
4) Curatolo Nicola: Cagnano Varano;
5) Papa Romeo Giulio: Serracapriola.

Ai predetti sanitari è assegnato il termine di giorni 15, dalla data del presente decreto, per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 20 gennaio 1967

Il medico provinciale: MARRA

(1077)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18104 del 26 luglio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito della rinunzia del dott. Maglione Salvatore si è resa vacante la sede di Casandrino;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente susseguente in graduatoria e che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18103 del 26 luglio 1966;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Alla dottoressa de Silva Livia è assegnata la condotta medica del comune di Casandrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 18 gennaio 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Nomina del vincitore del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7159 del 15 dicembre 1965, con cui venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mottola;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, costituita con decreto numero 4886 del 7 ottobre 1966;

Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il Regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Leo Vito, unico candidato risultato idoneo con punti 136,415 su 240, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Mottola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi pubblicato negli albi pretori, dall'ufficio del medico provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e del comune di Mottola.

Taranto, addì 21 gennaio 1967

Il medico provinciale: CLERICÒ

(911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Barone Carmela vincitrice della condotta ostetrica di Mongiana ha rinunziato;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 9088 del 14 novembre 1966;

Considerato che l'ostetrica Caruso Vincenzina che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Mongiana indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli artt. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 l'ostetrica Caruso Vincenzina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Mongiana in sostituzione dell'ostetrica Barone Carmela rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Mongiana.

Catanzaro, addì 19 gennaio 1967

Il Medico provinciale: G. GIUTTARI

(913)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.